



COMUNE DI MEZZANA BIGLI
PROVINCIA DI PAVIA

REGOLAMENTO

**PER L'USO DELLO STEMMA, DEL GONFALONE,
DELLA FASCIA TRICOLORE E DELLE BANDIERE**

Approvato con Deliberazione C.C. n. 25 del 30.11.2015

Sommario

Capo Primo – Finalità del regolamento

Art. 1 – Finalità

Capo Secondo – Lo stemma

Art. 2 – Descrizione dello stemma

Art. 3 – Uso Civico

Art. 4 – Riproduzione dello stemma

Capo Terzo – Il Gonfalone

Art. 5 – Descrizione del gonfalone

Art. 6 – Uso del Gonfalone

Capo Quarto – La Fascia Tricolore

Art. 7 – Fascia Tricolore

Capo Quinto – Le Bandiere

Art. 8 – Esposizione delle bandiere all'esterno del palazzo Municipale

Art. 9 – Esposizione delle bandiere all'interno del palazzo Municipale e della Sala Consiliare

Art. 10 – Esposizione della bandiera della Pace e delle Bandiere di paesi stranieri

Art. 11 – Esposizione delle bandiere in segno di lutto

Art. 12 – Modalità di esposizione delle bandiere

Capo Sesto – Disposizioni finali

Art. 13 – Norme di rinvio

Art. 14 – Entrata in vigore

CAPO I FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'uso dello stemma, del gonfalone, della fascia tricolore e delle bandiere.

CAPO II LO STEMMMA

Art. 2

Descrizione dello stemma

1. Il Comune, come segno distintivo della propria personalità giuridica, ha lo stemma, riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica in data 22 giugno 2012 e così descritto: "Di verde a due fasce ondate di azzurro, fluttuose di argento, accompagnate in capo da tre stelle di sei raggi ordinate in fascia, d'oro, in punta da sette spighe di grano impugnate, dello stesso. Ornamenti esteriori da Comune".

Art. 3

Uso Civico

1. Lo stemma identifica il Comune di Mezzana Bigli e deve sempre essere accompagnato dalla dicitura "Comune di Mezzana Bigli".
2. La dicitura "Comune di Mezzana Bigli" identifica sia il territorio comunale, che l'Amministrazione nel suo complesso, nonché il Comune e gli organi amministrativi dell'Ente, secondo i principi fissati dalle legge e dallo Statuto Comunale.

Art. 4

Riproduzione dello stemma

1. Lo stemma del Comune, con le diciture sopra indicate, viene riprodotto:
 - sulla carta e sugli atti d'ufficio;
 - sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune di Mezzana Bigli;
 - sulle pubblicazioni curate o patrocinate dal Comune;
 - sulle targhe murali nelle sedi di Uffici comunali;
 - sugli automezzi comunali;
 - sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti predisposti dal Comune per ragioni di rappresentanza;
 - sul sito internet del Comune;
 - su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intenda riprodurre il suo stemma.
2. L'uso dello stemma è riservato al Comune, nessuna associazione, organismo, ente pubblico o privato, gruppo, raggruppamento, ditte, imprese, agenzie o nessun cittadino può per ragioni

pubbliche o private far uso in qualunque modo dello stemma civico, ne riprodurlo a qualunque titolo, se non autorizzato.

3. Può essere autorizzato l'utilizzo dello stemma in favore di Associazioni, Comitati, Fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio, altri organismi non profit, aziende pubbliche di servizi alla persona, soggetti pubblici che realizzano attività d'interesse per la comunità locale e privati cittadini.

4. Non può essere concesso l'uso dello stemma per attività che rivestano scopo di lucro.

5. L'utilizzo da parte dei soggetti di cui al precedente comma, dovrà essere autorizzato con provvedimento del Sindaco.

6. L'uso improprio ed indecoroso dello stemma, o quando dall'uso stesso sia arrecato danno, nocimento o disonore per l'Amministrazione comunale, comporterà l'immediata revoca all'autorizzazione dell'utilizzo dello stesso.

7. Fermo restando l'esperimento di azioni in sede civile e penale, chiunque violi le norme sull'uso dello stemma è punito, ai sensi del comma 1, dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00

8. Al di fuori dei casi di cui ai precedenti articoli, il Comune di Mezzana Bigli, pone in essere ogni mezzo di tutela idoneo ad impedire l'uso abusivo, immorale ed indegno dello stemma civico.

CAPO III IL GONFALONE

Art. 5

Descrizione del gonfalone

1. Il Gonfalone del Comune di Mezzana Bigli è stato riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica in data 22 giugno 2012 e dallo stesso è così descritto: "Drappo di colore giallo con la bordatura di azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento, recante la denominazione Comune di Mezzana Bigli. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati poste a spirale. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati di argento.

2. Il gonfalone è sospeso mediante un bilico mobile ad un'asta.

3. Il gonfalone è ordinariamente custodito nella "Sala Consiliare".

Art. 6

Uso del Gonfalone

1. Nelle cerimonie ufficiali che si svolgono all'interno del palazzo Municipale o nelle sedi comunali, il gonfalone è esposto accompagnato sempre dalla bandiera nazionale, da quella europea e da quella regionale.

2. Al di fuori del Palazzo Municipale o delle sale di proprietà del Comune, il gonfalone può essere utilizzato solo in occasione di manifestazioni civili e religiose particolarmente sentite per la comunità, previa autorizzazione del Sindaco. Per la partecipazione ad iniziative promosse da

privati, persone fisiche o giuridiche, è altresì necessario che le stesse siano patrocinate dal Comune o da altri Enti pubblici territoriali.

3. Il Gonfalone può presenziare:

- Cerimonie per la festa del S. Patrono di Mezzana Bigli e dei Santi Patroni delle frazioni.
- Lutto cittadino
- Cerimonie organizzate dal Comune
- Cerimonie ufficiali di altri enti ed istituzioni a cui il Comune sia ufficialmente invitato a presenziare
- Cerimonie funebri di ex Sindaci, Amministratori in carica e cittadini insigniti di benemerienze "Guanin d'Or" e Cittadinanza Onoraria da parte del Comune e per riconoscimenti di Enti a livello superiore.

CAPO IV LA FASCIA TRICOLORE

Art.7

Fascia Tricolore

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
2. L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco, il quale potrà farsi rappresentare con l'uso di tale distintivo, esclusivamente da un Assessore oppure da un Consigliere delegato per la partecipazione a cerimonie pubbliche sia laiche che religiose, a cui intende partecipare in maniera ufficiale.

CAPO V LE BANDIERE

Art. 8

Esposizione delle bandiere all'esterno del Palazzo Municipale

1. All'esterno del palazzo Municipale sono esposte quotidianamente la bandiera nazionale, quella europea e quella regionale.

Art. 9

Esposizione delle bandiere all'interno del Palazzo Municipale e della Sala Consiliare

1. All'interno del palazzo Municipale, nell'ufficio del Sindaco, sono quotidianamente esposte la bandiera nazionale, quella dell'unione europea e quella regionale.
2. All'interno della sala consiliare sono esposte le bandiere nazionale, dell'unione europea e quella regionale.
3. In occasione di cerimonie ufficiali la bandiera nazionale, quella europea e quella regionale sono esposte, a discrezione del Sindaco, nelle sale a ciò destinate.

Art. 10

Esposizione della bandiera di paesi stranieri.

1. Il Sindaco può altresì disporre l'esposizione di bandiere dei paesi stranieri, all'esterno e all'interno delle sedi pubbliche, solo in occasione di convegni, incontri e manifestazioni internazionali o di visite ufficiali di personalità straniere, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 9 comma 3 del presente Regolamento.

Art. 11

Esposizione delle bandiere in segno di lutto.

1. In segno di lutto, le bandiere verranno esposte a mezz'asta.

Art. 12

Modalità di esposizione delle bandiere

1. Le bandiere devono essere usate in modo proprio e dignitoso e non devono essere esposte in cattivo stato d'uso. Né su di esse, né sul pennone che le reca, possono applicarsi figure, simboli, scritte o lettere di alcuni tipo.

2. Le bandiere devono avere la stessa dimensione ed essere issate su pennoni separati e tutte alla stessa altezza.

3. Quando le bandiere sono due, quella nazionale occupa la posizione di sinistra rispetto all'osservatore.

4. Quando le bandiere sono tre, quella nazionale è posta al centro e quella europea occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore. Ove siano disponibili tre pennoni fissi e le bandiere da esporre siano due, è lasciato libero il pennone centrale.

5. La bandiera europea anche nelle esposizioni plurime occupa la seconda posizione.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.

Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entra in vigore decorsi i 15 giorni dalla data di seconda pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.